

REGOLAMENTO PER L'ALLEVAMENTO DEL CLUB DEL SEGUGIO SVIZZERO (CSS)

(RA-CSS-2019)

Le prescrizioni complementari per l'allevamento del Club del Segugio Svizzero (CSS) sono riunite nel presente Regolamento per l'allevamento del CSS (RA-CSS-2019).

1. Principi generali.

- 1.1. Il segugio svizzero è selezionato per la caccia. È quindi fondamentale garantire la morfologia di questo cane che deve essere sano, con le caratteristiche che gli permettono di esprimere perfettamente le sue qualità venatorie.
- 1.2. Il RA-CSS 2019 offre la possibilità al CSS di raggiungere tale obiettivo.
- 1.3. Le caratteristiche del segugio svizzero sono definite con lo standard n° 59 della Federazione Cinologica Internazionale (FCI).

2. Regolamenti di base.

- 2.1. Il Regolamento per l'allevamento (RASCS) e le Direttive di applicazione al Regolamento di allevamento (DA/RASCS) della Società Cinologica Svizzera (SCS), così come il Regolamento per l'allevamento del CSS (RE-CSS-2019) sono fondamentali e vincolanti per l'allevamento dei cani di razza con un pedigree rilasciato dalla SCS.
- 2.2. Tutti gli allevatori di segugii svizzeri in possesso di un'affisso di allevamento riconosciuto dalla SCS/FCI, così come i proprietari dei maschi ammessi all'allevamento da parte del CSS, come pure i responsabili del club devono conoscere, rispettare e conformarsi alle prescrizioni ivi contenute, che siano membri o no del CSS.

3. Ammissione all'allevamento = (AA)

- 3.1. Per l'allevamento, tutti i cani segugii svizzeri devono superare l'esame di attitudine all'allevamento (AA) del CSS con successo. I cuccioli nati da genitori non ammessi all'allevamento, ma in possesso di un pedigree riconosciuto dalla SCS, possono essere iscritti nel Libro di origine Svizzera (LOS) e ricevono l'attestato di pedigree da parte della SCS e sono iscritti al LOS se i genitori vengono presentati con successo all'AA.
- 3.2. Possono essere presentati all'AA i cani e le cagne:
 - con almeno 15 mesi di età
 - registrati presso il LOS a nome dell'attuale proprietario
 - in buone condizioni di salute generale
 - identificati attraverso un micro chip. Il timbro con il numero del micro chip deve essere incollato sul pedigree originale ed essere registrato presso AMICUS. È pure incollato da parte del veterinario su tutti gli attestati di sanità.
- 3.3. Le AA hanno luogo durante le seguenti manifestazioni:
 - alle prove pratiche di caccia organizzate dai gruppi regionali del CSS
 - durante le assemblee organizzate dai gruppi regionali del CSS
 - alle esposizioni del CSS (in un ring particolare)In casi eccezionali e per fondati motivi, un'AA individuale può essere organizzata. In questo caso può essere riscossa una tassa. Previo accordo con il giudice responsabile dell'AA, una cagna in calore può essere presentata dopo la riunione in atto.
- 3.4. Le AA hanno il seguente svolgimento:
Conformazione
Essa viene giudicata sulla base dello standard FCI n°. 59 "Cane segugio svizzero". Questo indica i difetti che comportano l'esclusione all'allevamento. Il cane presentato per la qualifica all'allevamento deve almeno essere qualificato con un BUONO (B) secondo le direttive di applicazione al regolamento per le esposizioni canine del CSS (DA/RE)

Comportamento

L'ammissione all'allevamento è posticipata o non ammessa secondo i seguenti casi:

- Il cane è aggressivo o pauroso.
- Il cane non si lascia toccare.
- Il giudice non può apporre normalmente il lettore del chips.
- il giudice non può apporre il misuratore dell'altezza a cavalletto o il misuratore elettronico.
- Il giudice non può controllare i denti del cane.

La CA può emettere linee guida specifiche per i giudizi del comportamento; quest'ultime devono essere approvate dall'Assemblea dei delegati del CSS.

- 3.5. L'AA può essere effettuata unicamente da un giudice d'esposizione e di lavoro del CSS abilitato ad effettuare la selezione per l'allevamento AA.

Un giudice d'esposizione che non è giudice di lavoro deve far capo ad un giudice di lavoro del CSS per procedere all'AA.

Per ogni cane presentato, il giudice stabilisce e firma il "Rapporto d'idoneità all'allevamento dei cani segugi svizzeri" conformemente al risultato dell'AA. Il rapporto è consegnato al proprietario e una copia è conservata dal giudice.

Il risultato dell'AA può essere il seguente:

- atto all'allevamento
- non atto all'allevamento
- atto all'allevamento con limitazione a una sola monta di prova con successiva verifica della stessa.
- selezione per l'allevamento rimandata.

Nel caso di una inattitudine all'allevamento, il motivo di questa decisione deve essere riportato nel "rapporto di non idoneità". Occorre ugualmente commentare oralmente il giudizio al proprietario del cane.

La decisione "Atto all'allevamento per una monta probatoria" può, dopo un ulteriore controllo della cucciolata, essere trasformata in "Atto all'allevamento". L'80 % dei cuccioli della cucciolata concessa devono essere controllati prima dei 15 mesi. Tutti i cani presentati devono essere ammessi all'allevamento. Occorre che la metà della cucciolata del cane controllato deve subire un ulteriore controllo dopo i 15 mesi. Tutti i cani presentati devono essere ammessi all'allevamento.

L'AA può essere differita a causa di un insufficiente sviluppo, o per un carattere insufficientemente determinato o da un cattivo stato generale del cane. È possibile differire dall'AA solo una volta.

Un elenco di tutti i cani presentati all'AA è riportato dal giudice sul formulario "Ricapitolazione" dell'AA. Quest'ultimo menzionerà il luogo e la data dell'AA, il nome dell'affisso del cane, il n° del LOS, la razza, il sesso, l'altezza al garrese, il nome e l'indirizzo del proprietario. Un'eventuale riserva deve essere pure menzionata. Il formulario è firmato dal giudice e inviato al presidente della CA. Quest'ultimo comunica tutti i risultati dell'AA al segretariato del LOS (SLOS) della SCS.

- 3.6. Il risultato dell'AA sarà iscritto da parte del giudice che ha proceduto all'esame sul retro del pedigree nella sua giusta casella "Osservazioni sull'idoneità all'allevamento", mediante la sola menzione così specificata:

- atto all'allevamento
- atto all'allevamento con limitazione a una sola monta probatoria.
- non atto all'allevamento

In considerazione del periodo che intercorre per l'eventuale ricorso, la menzione "non atto all'allevamento", oppure "atto all'allevamento con limitazione a una sola monta probatoria" saranno scritti sul pedigree solo dopo 30 giorni da parte del presidente della CA a cui si deve inviare il pedigree.

- 3.7. Per l'utilizzo di segugi importati per l'allevamento vi è l'obbligo di sottoporli preventivamente all'AA del CSS. Quest'obbligo si estende anche ai segugi che hanno già in precedenza subito un esame comparabile in un altro paese straniero come ai cani che soggiornano in Svizzera.
Una segugia importata in cinto non deve essere sottoposta all'AA per la cucciolata in corso. I cuccioli di questa cucciolata potranno essere iscritti nel LOS, solamente se i genitori sono pure iscritti nel libro delle origini riconosciuto dalla FCI e che sono atti all'allevamento dichiarata dalla loro associazione affiliata alla FCI riconosciuta nel loro paese d'origine. La cucciolata deve essere annunciata e controllata conformemente alle disposizioni regolamentari del CSS. Prima di una nuova monta in Svizzera, la cagna deve essere sottoposta all'AA del CSS. La medesima cagna non può essere importata gravida che una sola volta.
- 3.8. Quando clinicamente viene attestato che, un segugio atto all'allevamento trasmette notoriamente e in maniera ripetibile dei difetti di conformazione, di carattere, di salute o malattie che possono essere ereditarie, può essere escluso dall'allevamento da parte della CA. Tale proposta può anche essere fatta alla CA da parte di un giudice di esposizione del CSS oppure da parte di un controllore dell'allevamento.
Se, susseguentemente, un giudice di esposizione osserva un difetto che porta all'eliminazione dall'allevamento un cane ammesso all'allevamento, egli è autorizzato a richiedere l'esclusione all'allevamento del cane dopo aver sentito la CA.
Nel caso si è confrontati con dei riproduttori e/o dei loro progenitori, la commissione di allevamento è autorizzata a richiedere un parere o dei chiarimenti veterinari occorrenti. Durante il periodo di chiarificazione, il cane non può essere utilizzato per la riproduzione. Nel caso le supposizioni si rivelano infondate, il costo degli esami veterinari saranno a carico del CSS.
La decisione della CA deve essere chiaramente motivata e notificata per scritto raccomandata al proprietario del cane. Dopo il periodo di ricorso, l'esclusione all'allevamento deve essere menzionato sul retro del pedigree e annunciato all'amministrazione del SLOS.
- 3.9. Il proprietario di un maschio atto all'allevamento non è autorizzato di utilizzare il suo cane per una monta di una cagna senza pedigree.

4. Requisiti riguardanti l'accoppiamento

- 4.1. Sono autorizzati alla monta o a essere accoppiati i cani o le cagne precedentemente ammesse all'allevamento con un'età minima di 18 mesi trascorsi (la data della monta è determinante).
- 4.2. Prima della monta, i proprietari devono:
- assicurarsi, controllando quanto menzionato dall'AA sui pedigrees da parte della SCS, che i due cani risultano iscritti al LOS e che sono dichiarati atti all'allevamento.
 - far controllare il canile da parte del controllore dell'allevamento quando si tratta della prima cucciolata da parte dei segugi. Questa disposizione è valida anche per gli allevatori che hanno traslocato il loro canile. Una copia del rapporto "Controllo del canile per la prima cucciolata" del controllore dell'allevamento dovrà essere allegata all'avviso della cucciolata.
- 4.3. Il cane maschio dimorante all'estero deve possedere un pedigree riconosciuto dalla FCI, è essere selezionato per l'allevamento nel suo paese da un'associazione nazionale affiliata alla FCI.
Una cagna domiciliata in Svizzera non può essere accoppiata da parte di un cane che in precedenza è stato dichiarato non atto all'allevamento o escluso dall'allevamento in Svizzera, e di seguito portato all'estero.
- 4.4. L'inseminazione artificiale è codificata secondo l'art. 13 del "Regolamento internazionale dell'allevamento della FCI".

- 4.5. L'accoppiamento tra un cane e una cagna è attestato (firme e data) dai proprietari dei cani utilizzando il modulo ufficiale "Avviso della monta" del SCS. La copia blu di quest'ultimo deve riportare la data, la firma e inviata entro due settimane dalla monta al presidente della CA.
- 4.6. Le direttive obbligatorie atte a ridurre la consanguinità:
- Sul pedigree di un cucciolo che deve nascere, un genitore deve figurare una sola volta (1) nella prima e nella seconda generazione (genitori e nonni).
 - È consentito un solo rinnovo di accoppiamento utilizzando gli stessi riproduttori.
 - Il numero di monte positive di un cane maschio è limitata a 2 per anno e a 8 totali.
- 4.7. Gli incroci per allargare la base dell'allevamento :
- Gli incroci tra le diverse varietà dei cani svizzeri sono sottomessi all'autorizzazione della CA. Una eventuale richiesta scritta deve essere sottoposta 2 mesi prima della monta della cagna al presidente della CA del CSS. La CA decide in prima istanza e di seguito la CACPA in maniera definitiva.
 - Gli incroci con delle razze straniere sono ammessi solo secondo (???). Una eventuale richiesta deve essere sottoposta 6 mesi prima della monta della cagna al presidente della CA del CSS. Ogni accoppiamento deve essere approvato individualmente da parte della CACPA.

5. Requisiti concernenti la cucciolata.

- 5.1. Una cagna non può avere più di due cucciolate su un periodo di due anni civili. La data della nascita della cucciolata è determinante. Una deroga per una terza cucciolata può essere eccezionalmente concessa. La richiesta deve essere sottoposta almeno due mesi prima della monta della cagna al presidente della CA.
- 5.2. L'età massima per la monta di una cagna è di 9 anni (fa stato il giorno del suo 9° compleanno) .
- 5.3. Le cagne che partoriscono più di 8 cuccioli devono osservare una pausa minima all'allevamenti di 8 mesi. La data del parto è determinante per il calcolo.
- 5.4. Tutti i cuccioli in salute devono essere allevati. I cuccioli affetti da difetti fisici o malati in stato morbosso, causa di sofferenze e che non possono essere guariti attraverso un trattamento conservativo devono essere eliminati, con l'accordo del veterinario curante, nel rispetto dell'etica della protezione degli animali.
- 5.5. L'allevamento di cucciolate che superano le reali possibilità di allattamento e che debilitano le condizioni fisiche della nutrice, e in tutti i casi, dove la cucciolata supera gli 8 cuccioli, l'allevatore deve ricorrere ad una alimentazione complementare appropriata o a una nutrice in aggiunta.
- I cuccioli devono essere affidati a quest'ultima entro i primi 2 giorni o più tardi nei 5 giorni dopo la nascita.
 - Devono rimanere con essa almeno fino a che i cuccioli siano svezzati e siano passati al cibo solido (in genere dopo al fine della 4° settimana)
 - È fortemente raccomandato che degli accordi chiari siano conclusi con uno scritto tra l'allevatore e il proprietario della nutrice dell'allevamento, in particolare nel caso che concerne la malattia e/o la perdita dei cuccioli, come pure per le condizioni finanziarie.
- 5.6. L'eventuale amputazione degli speroni posteriori deve essere effettuata da una persona competente entro e non oltre i 4 giorni dalla nascita dei cuccioli. In questo caso, l'anestesia non è necessaria.

- 5.7. Il controllo del canile e della cucciolata deve aver luogo durante la 9° settimana, da parte del controllore designato dal gruppo regionale quale responsabile dell'identificazione dei cuccioli.
Quando la cucciolata presenta più di 8 cuccioli, il controllo della cucciolata deve avvenire durante le prime 3 settimane.
Altri controlli possono essere eseguiti senza preavviso.
Dopo ogni controllo della cucciolata, deve essere redatto un rapporto come richiesto sull'apposito formulario istituito dall'OC. Deve portare la firma del controllore e dell'allevatore e quindi essere inviato al presidente della CA.
- 5.8. Canile e box.
Le esigenze minime concernente la dotazione, l'attrezzatura e le dimensioni dei canili e dei box sono regolati dall'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn).
- 5.9. Manchevolezze
- Qualsiasi manchevolezza riguardante il mantenimento dei cani e il loro allevamento viene notificato verbalmente all'allevatore e viene registrato sul rapporto "Controllo del canile e della cucciolata".
 - Sarà concesso un periodo di tempo determinato per porre rimedio alle carenze, dopo di che si effettuerà un nuovo controllo.
 - Quando le istruzioni indicate dal controllore non sono prese in considerazione o altre carenze riguardanti il mantenimento e l'allevamento vengono riscontrate, saranno applicate le sanzioni previste conformemente all'art. 9 del RA-CSS-2019.
 - Se necessario, l'associazione degli allevatori, conformemente a quanto indicato per la protezione degli animali della CACPA possono nominare un controllore della SCS affinché proceda a un controllo a pagamento neutro e non coinvolto dal canile. Questo controllore sarà accompagnato da un funzionario del club
- 5.10. Occorre procedere all'identificazione dei cuccioli tramite l'infissione di un microchip.
- 5.11. I cuccioli devono essere sverminati conformemente alla regolamentazione veterinaria in vigore.
- 5.12. I cuccioli devono essere vaccinati prima dell'ultimo controllo della cucciolata che ha luogo durante la 9° settimana.
- 5.13. I cuccioli non possono lasciare il canile prima dello scadere della 9° settimana.
- 5.14. L'allevatore è obbligato di vendere i cuccioli/cani in conformità a un contratto scritto della SCS o da un contratto dal contenuto equivalente. Questo formulario può essere richiesto e ottenuto dal sito Internet del CSS.

6. Requisiti amministrativi.

- 6.1. L'allevatore deve annunciare ogni cucciolata al presidente della CA entro le 4 settimane tramite il formulario ufficiale "Avviso di cucciolata" della SCS.
I seguenti documenti devono essere allegati all'avviso di cucciolata:
- l'attestato originale dell'avvenuta monta
 - il pedigree originale della cagna
 - l'attestato quale membro del CSS o di un'altra sezione della SCS che permette all'allevatore di beneficiare della riduzione delle tariffe
 - nel caso di scadenza, l'autorizzazione all'allevamento
 - copia del contratto nel caso di cessione del diritto all'allevamento; questo formulario può essere ottenuto dal sito Internet del CSS
 - copia del rapporto "1° portata-cucciolata" per i nuovi allevatori
- 6.2. Il presidente della CA controlla l'esattezza dei dati trasmessi, certifica (firma, timbro del club) che il canile e la cucciolata sono stati controllati. Il formulario e i relativi allegati vengono inviati alla SLOS entro le 5 settimane seguenti alla nascita della cucciolata.
Nel caso di documenti mancanti e/o che il formulario non è correttamente redatto o non leggibile, tutti documenti saranno rinviati all'allevatore. Solo un incarto completo sarà inviato al SLOS.

7. Organizzazione della Commissione di allevamento (CA).

7.1. La CA è composta dal presidente e da un membro per ogni gruppo regionale. Essa è nominata, ogni 3 anni, da parte dell'AD del CSS.

I membri devono, in linea di principio, essere giudici o giudici praticanti.

Compete alla CA di designare i controllori dei canili e delle cucciolate.

Conformemente all'art. 47 dello statuto del CSS, ad essa compete:

- di incoraggiare l'allevamento delle quattro razze dei cani segugi svizzeri nel rispetto della loro morfologia, delle loro qualità cinegetiche e della salvaguardia della loro salute
- di consigliare i membri nell'allevamento e nella tenuta dei segugi
- di autorizzare degli incroci tra le varietà delle quattro razze di segugi svizzeri in accordo tra la CA della SCS o con altre razze in accordo con la CA della SCS
- di escludere un cane dall'allevamento
- di adottare delle misure contro le pratiche pregiudizievoli per l'allevamento del segugio svizzero
- di vegliare al mantenimento e alle proposte di modifica dello standard.
- Controllare il rispetto delle prescrizioni per quanto concerne la monta, il formulario "Avviso di cucciolata", la pausa di allevamento e il canile, nel caso previsto, se è stato controllato e trovato in ordine.
- Fare eseguire il controllo del canile e l'identificazione dei cuccioli da parte del controllore del gruppo regionale; nel caso, questo riceve un formulario apposito con tutte le domande necessarie.
- Tenere lo schedario dei segugi svizzeri e la registrazione dei risultati dell'AA, dei controlli del canile e delle cucciolate, delle esposizioni e delle prove pratiche di caccia.
- Stillare una lista dei cuccioli a disposizione, degli allevatori, così pure dei maschi ammessi all'allevamento.
- Annunciare i cani ammessi e quelli non ammessi all'allevamento, così che le ammissioni siano comunicate al segretariato del LOS e della SCS.
- Stabilire e comunicare al LOS le informazioni complementari che concernono le migliori prove di lavoro compiute con successo e che devono essere citate nelle prime 3 generazioni sul pedigree.

7.2. Il presidente della CA è membro d'ufficio del Comitato centrale del CSS (CC) e ha per compito:

- di convocare, preparare e presiedere le riunioni della CA
- di prendere, in collaborazione con il responsabile del gruppo regionale, tutte le decisioni utili concernente l'allevamento; queste devono preventivamente essere ratificate dalla CA.

7.3. Il controllore dei canili e delle cucciolate ha il dovere di:

- controllare le cucciolate e il canile
- dare le informazioni necessarie ai nuovi allevatori
- controllare il microchip
- controllare il libro d'allevamento

Conformemente alla legge federale, l'identificazione dei cuccioli è impostata nel modo seguente:

- il veterinario incaricato dall'allevatore deve provvedere ad impiantare su ogni cucciolo il microchip e procedere alla vaccinazione prevista, come indicato prima del controllo della cucciolata alla 9° settimana
- il controllore dell'allevamento verifica il codice numerico del microchip. Delle etichette con il codice digitale vengono applicate sul pedigree, sul formulario "Rapporto del controllore d'allevamento" e sul certificato di vaccinazione. Le etichette vengono obliterate con il timbro del club.
- Dopo il controllo della cucciolata, il formulario "Rapporto del controllore d'allevamento" deve essere riempito in ogni sua casella e, dopo che è firmato sia da parte del controllore, sia da parte dell'allevatore, viene inviato al presidente della CA. Quest'ultimo può iniziare una procedura di sospensione dall'allevamento conformemente all'articolo 3.8 quando si riscontrano dei difetti ereditari provati durante una cucciolata.
- Ogni controllore dispone di un lettore dei microchip.
- Durante l'ultimo controllo della cucciolata che si svolge a conclusione della 9° settimana, l'allevatore deve pagare una tassa il cui importo è fissato dall'AD.

8. Ricorsi

8.1. Il proprietario del cane interessato ha il diritto di ricorso contro una decisione dell'AA pronunciata da un giudice del CSS. Deve farlo entro 30 giorni, per lettera raccomandata, dietro il pagamento di una tassa d'uso di fr. 50.-, presso il domicilio del presidente della CA.

Nel caso in cui è presentato un ricorso contro una decisione negativa di un giudice, la CA può, con una riunione dell'AA, far esaminare i punti fonte del litigio del giudizio del cane da parte di due giudici abilitati a procedere con l'AA. Le decisioni dei giudici sulla rivalutazione sono definitive.

8.2. Contro una decisione della CA, l'allevatore può ricorrere presso il presidente centrale del CSS, all'attenzione del CC, entro i trenta giorni.

8.3. Contro la decisione del CC, o se vi sono dei difetti di forma nell'applicazione del regolamento (RA-CSS-2018), il proprietario in questione può ulteriormente ricorrere presso il segretariato della SCS all'attenzione del tribunale dell'associazione della SCS (RASCS art. 4.7). Il ricorso deve pervenire al segretariato della SCS all'attenzione del tribunale dell'associazione, in tre esemplari e per lettera raccomandata, entro i 30 giorni che seguono la notifica. Il ricorso deve essere debitamente motivato e documentato e fornire con tutti i mezzi, le prove a disposizione.

8.4. Quando occorre decidere su un ricorso contro una sua decisione, il giudice abilitato a procedere in seno all'AA, mentre lui è un membro del CC o della CA, non è abilitato ad assistere alla delibera definitiva. Nello stesso modo si procede per un ricorrente membro del CC o della CA.

9. Sanzioni

9.1. Conformemente al RASCS art. 4.7, , il CC del CSS può demandare al comitato centrale della SCS di decretare delle sanzioni contro un allevatore che contravviene ai requisiti richiesti dal RA-CSS-2018 e/o del RASCS.

9.2. Le sanzioni sono pronunciate dalla SCS.

10. Emolumenti – Indennità di risarcimento

10.1. Le tasse concernenti gli interventi individuali dall'AA, concernenti il controllo dei canili degli allevatori novizi e dei canili traslocati, come pure per i controlli delle cucciolate e dei canili, come per le identificazioni dei cuccioli, sono fissate tramite l'AD.

10.2. La lista delle indennità e dei costi e benefici è pure fissata dall'AD e consegnata annualmente a ciascun responsabile del club.

10.3. Le spese provocate dall'allevatore che contravviene alle prescrizioni del RA-CSS-2018 e/o al RASCS saranno oggetto di una indennità da Fr. 100.- fino a Fr. 1000.- da pagare al club. Questo importo è fissato dalla CA del CSS.

11. Eccezioni ammesse a questo regolamento.

11.1. La commissione di allevamento del CSS può, nei casi particolarmente giustificati, accordare delle deroghe a questo regolamento.

11.2. Queste deroghe non possono tuttavia essere in contraddizione con il RESCS e con il DA/RESCS.

12. Modifiche del RE-CSS-2019

12.1. Tutte le modifiche del RE-CSS-2019 richiedono una decisione dell'AD del CSS.

12.2. Tutte le modifiche devono essere retificate dal comitato centrale della SCS.

13. Entrata in vigore

13.1. Il presente regolamento è stato adottato durante l'assemblea ordinaria dei delegati del CSS del 6 aprile 2019 a Meggen LU.

13.2. Sostituisce il "Regolamento per l'allevamento" dell' 8 aprile 2006.

13.3. Entra in vigore subito dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale della SCS e 20 giorni dopo la sua pubblicazione sull'organo ufficiale della SCS.

13.4. In caso di controversia in sede d'interpretazione, il testo in tedesco fa stato.

Il Presidente centrale del CSS:

Il Presidente della CA del CSS:

Paul Annen

Jean-Pierre Boegli

Il presente regolamento non contiene alcuna disposizione contraria al RASCS ed è accettato ai sensi dell'art. 4.4 di quest'ultimo.

Esso è stato adottato dal Comitato centrale della SCS il 6 marzo 2019 a Balsthal.

Il presidente centrale della SCS:

La presidente della CLACP della SCS:

Hansueli Beer

Yvonne Jaussi